

**AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA**

**REGOLAMENTO per il CONFERIMENTO di INCARICHI  
esterni individuali con contratti di lavoro autonomo**

## Sommario

|                                                                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito applicativo                                                                      | 3 |
| Art. 2 – Esclusioni                                                                                                  | 3 |
| Art. 3 – Programma annuale                                                                                           | 4 |
| Art. 4 – Limite massimo di spesa annua                                                                               | 4 |
| Art. 5 - Presupposti e criteri generali per il conferimento degli incarichi                                          | 4 |
| Art. 6 - Soggetti affidatari e specializzazione richiesta per il conferimento di incarichi                           | 5 |
| Art. 7 – Incompatibilità                                                                                             | 5 |
| Art. 8 - Modalità di affidamento degli incarichi                                                                     | 5 |
| Art. 9 - Criteri di comparazione per la selezione degli esperti mediante procedure comparative                       | 6 |
| Art. 10 - Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta, senza esperimento della procedura comparativa | 7 |
| Art. 11 – Corrispettivo                                                                                              | 7 |
| Art. 12 – Disciplinare di incarico                                                                                   | 8 |
| Art. 13 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico                                                    | 9 |
| Art. 14 - Pubblicità ed efficacia                                                                                    | 9 |
| Art. 15 – Obbligo di riservatezza                                                                                    | 9 |
| Art. 16 - Norme finali                                                                                               | 9 |

## **Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito applicativo**

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni in conformità di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 3, commi 55 e 56, della legge 24.12.2007 n. 244, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 06.08.2008, n.133.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire l'applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, nonché di trasparenza, pubblicità, di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e dei criteri generali stabiliti dallo Statuto dell'Agenzia.
3. Gli incarichi esterni sono conferiti attraverso contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero tramite incarichi professionali.
4. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, anche se svolti all'interno di organismi societari o associativi (ad esempio associazioni professionali, società di professionisti, ecc.), con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, nonché alle ulteriori ipotesi previste dall'art.409, numero 3 del Codice di Procedura Civile.
5. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le fattispecie di cui al successivo articolo 2.
6. Ai sensi dell'art.10 dello Statuto dell'Agenzia, il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere dell'Assemblea.

## **Art. 2 - Esclusioni**

1. Sono escluse dalla applicazione delle disposizioni del presente regolamento le tipologie di incarico sotto specificate:
  - a) rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Agenzia;
  - b) incarichi per l'affidamento di funzioni notarili;
  - c) incarichi relativi a funzioni di controllo interno;
  - d) incarichi relativi alla partecipazione a commissioni interne;
  - e) incarichi affidati per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza;
  - f) affidamenti di attività ricadenti nell'ambito applicativo normativa vigente in materia di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture;
  - g) incarichi conferiti in materia di progettazione di opere pubbliche e servizi connessi con la realizzazione ed esecuzione delle predette opere, per i quali trova applicazione la specifica disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici.

### **Art. 3 - Programma annuale**

1. L'Assemblea approva ogni anno, in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione, il Programma relativo all'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Agenzia, predisposto dal Direttore in accordo con il Consiglio di Amministrazione e fissa il tetto di spesa annua per tale tipo di incarichi.
2. La delibera dell'Assemblea di approvazione del Programma indicato al comma precedente costituisce allegato al Bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U.E.L e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U.E.L.

### **Art. 4 – Limite massimo di spesa annua**

1. Il limite massimo delle spesa annua ammissibile per gli incarichi e le consulenze di cui al presente Regolamento è fissato nel Bilancio di previsione dell'Agenzia, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 56 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), come modificato dal decreto legge n.112/2008 convertito in legge n.133/2008.

### **Art. 5 - Presupposti per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono ammessi in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione che l'incaricato è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dalla normativa all'Agenzia e corrispondere altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) previsione nel programma degli incarichi adottato da parte dall'Agenzia, fatti salvi gli incarichi obbligatori per legge;
  - c) rispetto del limite di spesa massimo annuo stabilito nel bilancio preventivo;
  - d) l'Agenzia deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - e) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
  - f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
  - g) deve essere stata svolta la procedura comparativa prevista dall'art. 7, comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001, come disciplinata dal presente regolamento, fatte salve le ipotesi eccezionali di affidamento diretto previste dall'art.10.
2. In sede di conferimento dei singoli incarichi deve necessariamente essere accertata preventivamente la sussistenza di tutti i presupposti che legittimano il ricorso all'incarico, dandone puntuale ed esaustivo riscontro nella motivazione del provvedimento di conferimento.
3. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo costituisce, per il Responsabile che ha conferito l'incarico, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4. E' vietato conferire incarichi per esigenze ordinarie fronteggiabili con il personale in servizio e per esigenze di carattere duraturo.

#### **Art. 6 - Soggetti affidatari e specializzazione richiesta per il conferimento degli incarichi**

1. Il conferimento degli incarichi può avvenire esclusivamente nei confronti di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, da intendersi come possesso della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, fermo restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, ovvero di laurea triennale integrata da ulteriori percorsi didattici universitari completi definiti dai rispettivi ordinamenti.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10/09/2003 n. 276, ferma restando la necessità di accertare l'esperienza maturata nel settore.

#### **Art. 7 - Incompatibilità**

1. Gli incaricati non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti.
2. Nel caso in cui l'incaricato sia dipendente di una Pubblica Amministrazione sarà necessario acquisire in via preliminare dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 8 - Modalità di affidamento degli incarichi**

1. L'Agenzia procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, previa pubblicazione di un apposito Avviso sul sito internet dell'Agenzia, per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi, nei quali sono indicati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico con specificazione degli obiettivi da conseguirsi e dei risultati attesi;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
  - e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) indicazione del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione correlata al contenuto della prestazione richiesta.
4. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicità e diffusione adeguate alla tipologia e valore dell'incarico da conferire. Nel periodo precedente all'attivazione del sito internet dell'Agenzia, la pubblicità di cui al precedente comma 1 verrà garantita tramite la pubblicazione sui siti internet degli enti locali partecipanti.

#### **Art. 9 - Criteri di comparazione per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. L'Agenzia procede alla valutazione dei curricula presentati secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di selezione.
2. L'avviso di selezione può prevedere la valutazione dei seguenti elementi con eventuale attribuzione di un punteggio:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - e) ogni eventuale ulteriore elemento.
3. Il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Il Direttore o il Responsabile del Servizio può stabilire di costituire, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, apposita commissione tecnica per la valutazione delle offerte composta da tre componenti, compreso lo stesso Direttore o Responsabile con funzioni di Presidente.
5. Il Direttore o il Responsabile del Servizio, eventualmente assistito dai membri della commissione di valutazione, laddove costituita, sulla base dei criteri di cui al

comma 1, attribuisce un punteggio numerico e ciascuna domanda, stende la graduatoria e individua motivatamente il soggetto cui conferire l'incarico.

6. La scelta del soggetto cui conferire l'incarico è motivata con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel bando di selezione, dando conto in particolare dell'iter logico procedimentale che ha portato all'individuazione del soggetto prescelto.
7. In caso di rinuncia del candidato prescelto o di risoluzione del contratto è in facoltà dell'Agenzia offrire la stipulazione del contratto ad altro candidato nell'ambito di quelli partecipanti alla selezione.

#### **Art. 10 - Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta, senza esperimento della procedura comparativa**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, il Direttore può conferire incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
  - a) nel caso la procedura comparativa precedentemente esperita sia andata deserta, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
  - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il valore del contratto complementare non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
  - d) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della prestazione professionale in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione.
2. Il soggetto incaricato in via diretta deve possedere i requisiti professionali di specializzazione ed esperienza maturata nel settore previsti dal presente regolamento, da accertarsi in base al curriculum.
3. L'assegnazione diretta, senza esperimento delle previste procedure comparative, deve comunque rappresentare una deroga eccezionale da motivare adeguatamente nella singola determinazione di incarico e può considerarsi legittima solo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1.

#### **Art 11 - Corrispettivo**

1. Il corrispettivo è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività da espletare, dell'eventuale utilizzazione da parte del

collaboratore di strumenti propri, tenuto conto anche dei valori di mercato, della durata dell'incarico, nonché dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali, laddove esistenti, nonché degli oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'Agenzia.

2. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **Art. 12 – Disciplinare di incarico**

1. Il rapporto tra l'Agenzia e l'incaricato viene regolato mediante apposito disciplinare di incarico in forma scritta, che deve contenere i seguenti elementi:
  - a) le generalità del contraente;
  - b) l'oggetto dell'incarico;
  - c) i tempi e modalità di esecuzione dell'incarico e la penale applicabile in caso di ritardo;
  - d) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - e) i criteri e le modalità in base ai quali si potrà procedere alla verifica circa la qualità della prestazione o del servizio svolto, anche in corso d'opera;
  - f) i casi specifici in cui l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ovvero revocare l'incarico, oltre alle modalità di utilizzo del lavoro già effettivamente eseguito dal professionista al momento della risoluzione o della revoca;
  - g) il diritto dell'Agenzia di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
  - h) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per le ipotesi in cui la prestazione non sia eseguita secondo le modalità prestabilite e per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;
  - i) per incarichi di una certa rilevanza anche economica, la possibilità di richiedere al professionista una polizza assicurativa per gli eventuali rischi legati all'attività oggetto dell'incarico;
  - j) nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato ovvero di società o enti di diritto privato, l'individuazione del responsabile dello svolgimento dell'incarico.
  - k) elezione del domicilio legale presso la sede dell'Agenzia e foro competente in caso di controversie;
  - l) obbligo di riservatezza e divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

**Art. 13 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Direttore o il Responsabile del Servizio verifica il corretto svolgimento dell'incarico e delle attività svolte, particolarmente quando la loro esecuzione è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Verifica altresì il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e del raggiungimento dei risultati dello stesso.

**Art. 14 - Pubblicità ed efficacia**

1. Delle procedure comparative nonché dell'esito delle medesime, viene data adeguata pubblicità sul sito dell'Agenzia e/o con altri mezzi di comunicazione, fatto salvo il rispetto delle norme di pubblicità di cui al D.Lgs. 163/2006.
2. Per ciascun rapporto di collaborazione viene pubblicato il nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Agenzia o degli Enti locali partecipanti, ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 54 della Legge n.244/2007.

**Art. 15 – Obbligo di riservatezza**

1. Nell'affidamento degli incarichi l'Agenzia è tenuta ad esplicitare l'obbligo di riservatezza in capo agli incaricati previsto dall'art. 2105 del C.C., al fine di prevenire la divulgazione di notizie e/o dati attinenti l'Agenzia stessa e/o alla sua attività, e di impedirne un uso tale da recarle danno o pregiudizio.

**Art. 16 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.